



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia di impresa

Nella causa iscritta al n. r.g. **1863/2021** promossa da:

ORSATTI IVAN ALESSANDRO

DI ILIO ARNALDINA

GIULIANI ALBERTO

RICORRENTE

contro

TUTOR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

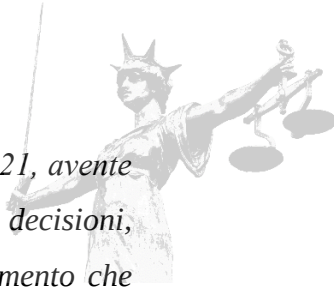
RESISTENTE

Il giudice, dott. Giovanni Spagnoli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.01.2022;

LETTO il ricorso cautelare *ante causam ex art. 700 c.p.c.*, depositato in data 29.11.2021, con cui Orsatti Ivan Alessandro, Di Ilio Arnaldina e Giuliani Alberto agivano nei confronti di Tutor Service Società Cooperativa, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"I) In via principale, con decreto motivato, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., attesa l'eccezionale urgenza, ordinare la sospensione dell'efficacia della deliberazione resa dall'Assemblea del Tutor Società Cooperativa in data 5 novembre 2021 ad oggetto la revoca dei precedenti consiglieri di amministrazione e degli altri atti, decisioni, deliberazioni a questa conseguenti, ed all'esito, fissare l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé al fine di giungere, con ordinanza, alla conferma del provvedimento cautelare reso con decreto inaudita altera parte; II) In via graduata, ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 1, c.p.c., disposta la comparizione delle parti, ordinare la sospensione dell'efficacia resa*





dall'Assemblea della Tutor Società Cooperativa in data 5 novembre 2021, avente ad oggetto la revoca dei consiglieri di amministrazione e degli altri atti, decisioni, deliberazioni a questa conseguenti; III) adottare, ogni altro provvedimento che sarà ritenuto necessario e idoneo, al fine di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo comportamento di cui si è detto ed assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, ad oggetto, oltre alla conferma del provvedimento cautelare qui invocato, la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della sopra richiamata deliberazione, con tutte le conseguenze di legge ai fini della sua fattiva esecuzione; IV) In ogni caso, con la condanna della resistente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, afferenti la fase cautelare”;

RITENUTA la non sussistenza di un grave pericolo nell'attuazione del provvedimento richiesto per il periodo necessario per l'instaurazione del contraddittorio, veniva fissata al 11.01.2022 l'udienza di comparizione delle parti;

RILEVATO che, la società resistente Tutor Service Società Cooperativa (di seguito, *breviter* Tutor) si costituiva in giudizio il 07.01.2022, insistendo in via preliminare per il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale, nel merito per il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti ovvero la carenza della legittimazione ed interesse ad agire per effetto della nuova delibera del 15.12.2021, in subordine per il rigetto della domanda per infondatezza;

CONSIDERATO che, all'udienza fissata, la parte ricorrente contestava le eccezioni sollevate dal resistente ed insisteva nell'accoglimento del ricorso, mentre la parte resistente insisteva per il rigetto, di talché la causa veniva riservata in decisione;

OSSERVA

1. Con il ricorso ex art. 700 c.p.c. in esame Orsatti Ivan Alessandro, Di Ilio Arnaldina e Giuliani Alberto, sulla premessa di essere soci in regola con il versamento delle quote sociali, hanno richiesto l'annullamento della delibera assembleare adottata dalla Tutor in data 05.11.2021 che ha revocato i precedenti consiglieri di amministrazione, nonché degli altri atti, decisioni e deliberazioni a questa conseguenti.

Ad opinione dei ricorrenti, detta delibera sarebbe invalida per le seguenti motivazioni formali: i) la deliberazione sarebbe stata assunta da una assemblea illegittimamente convocata; ii) la revoca non figurava tra i punti all'ordine del





giorno né quell'ordine del giorno poteva ritenersi legittimamente integrato essendo la “nuova” proposta di delibera da parte della Presidente; *iii*) ai fini dell'approvazione di quella proposta sarebbero risultati determinanti alcuni voti illegittimamente espressi, in quanto provenienti da soci in conflitto di interesse ovvero resi attraverso deleghe non prodotte.

La delibera in questione, inoltre, presenterebbe anche vizi sostanziali, in quanto sarebbe carente la motivazione che ha determinato la revoca del precedente consiglio di amministrazione.

La società resistente, nel costituirsi in giudizio, eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale, nonché il difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire dei ricorrenti, nel merito l'infondatezza del ricorso.

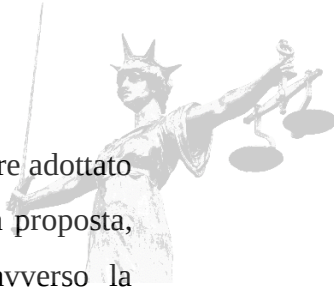
2. Preliminarmente, occorre valutare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto, ai sensi dell'art. 2378 c.c., applicabile al caso di specie in virtù del richiamo effettuato dall'art. 2519 c.c. per le società cooperative (*cfr.* Trib. Firenze, Sez. Impresa, 23.02.2017).

Come esposto dai ricorrenti, la misura cautelare è diretta ad assicurare gli effetti del giudizio di merito, avente per oggetto l'impugnazione della delibera del 05.11.2021, che i medesimi intendono introdurre, mediante domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto della società resistente Tutor (*cfr.* doc. n. 1 fascicolo ricorrente).

Secondo il consolidato orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, cui il Tribunale ritiene di aderire, la sospensione dell'esecuzione della delibera, come testualmente previsto dall'art. 2378, comma III, c.c., può essere disposta all'esito di ricorso depositato contestualmente al deposito dell'atto di citazione avente per oggetto la sua impugnazione e che, conseguentemente, da un lato, deve considerarsi inammissibile la richiesta proposta *ante causam* e, dall'altro, appare altresì inammissibile il ricorso allo strumento atipico di cui all'art. 700 c.p.c., avendo l'ordinamento predisposto la cautela tipica di cui al citato art. 2378 c.c. (*cfr.* Trib. Milano, 17.05.2019; Trib. Bologna, 11.01.2018; nonché nell'ambito di società cooperative Trib. Roma, Sez. Impresa, 03.08.2016).

Dunque, il provvedimento di sospensione invocato - indubbiamente di natura cautelare in quanto funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell'azione di cui all'art. 2378 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa





vanificare gli effetti pratici cui l'azione è preordinata - in tanto può essere adottato dal presidente del Tribunale o dal giudice istruttore in quanto sia stata proposta, nelle forme del processo ordinario di cognizione, impugnazione avverso la deliberazione di cui venga assunta la contrarietà alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto dell'ente: il terzo comma dell'art. 2378 c.c. prevede infatti espressamente il ricorso cautelare deve essere depositato “*contestualmente al deposito anche in copia della citazione*”.

Per quanto qui interessa, le disposizioni relative al procedimento cautelare *ante causam*, a mente dell' art. 669*quaterdecies* c.p.c., in tanto possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da disposizione contenuta nel codice civile in quanto le prime siano “compatibili” con tali provvedimenti.

Nel rapporto, pertanto, fra le disposizioni rispettivamente contenute nell'art. 669*ter* c.p.c. (in tema di competenza cautelare anteriore alla causa di merito) e nell'art. 2378, comma III, c.c., le seconde prevalgono sulle prime perché costituenti, quanto al procedimento, diritto speciale derogativo del diritto generale, come tale applicabile esclusivamente in luogo del diritto generale, incompatibile con il procedimento previsto dalla norma speciale.

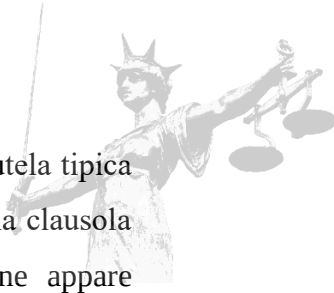
In altre parole, l'istanza di sospensione non può essere accolta, presupponendo ogni decisione in ordine alla stessa la sussistenza fra le parti di un giudizio di merito per la dichiarazione di nullità ovvero di annullamento degli atti di cui si discute.

Nondimeno, si osserva che l'ammissibilità della richiesta diretta ad ottenere la sospensione *ante causam* non potrebbe giustificarsi neppure sotto il profilo della mancanza dei presupposti processuali richiesti dall'art. 2378 c.c., implicitamente dedotta dai ricorrenti mediante il richiamo alla clausola compromissoria prevista dall'art. 35 dallo statuto sociale che sottrae la controversia di merito alla competenza del giudice ordinario per devolverla alla cognizione arbitrale.

Invero, anche a voler ritenere la citata clausola compromissoria operante nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 35, comma V del d.lgs. n. 5/2003 attribuirebbe all'arbitro la competenza a pronunciarsi anche sulla richiesta cautelare, facendo applicazione del citato quarto comma dell'art. 2378 c.c.

Pertanto, la richiesta di cui al ricorso deve ritenersi inammissibile perché non proposta contestualmente all'impugnazione nel merito della delibera in questione,





secondo quanto previsto dall'art. 2378 c.c., atteso che il ricorso alla cautela tipica prevista da tale norma non può considerarsi precluso dall'esistenza della clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale. D'altronde, tale conclusione appare suffragata dalla circostanza che le pronunce richiamate dal ricorrente all'udienza del 11.01.2022 si riferiscono a fattispecie in cui era stato già incardinato il giudizio di merito presso il Tribunale adito (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 12.04.2017; Trib. Napoli, 08.04.2013).

Da ultimo, preme evidenziare che la concreta impossibilità di ricorrere celermente alla detta cautela tipica che, secondo l'orientamento di una certa giurisprudenza, attribuirebbe al giudice il potere ordinario di inibitoria attraverso la sospensione della delibera nel lasso di tempo fra la proposizione della domanda e la costituzione del giudice arbitrale, potrebbe eventualmente ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui i ricorrenti avessero presentato la domanda di arbitrato. Tale circostanza, tuttavia, è rimasta indimostrata, non avendo il ricorrente depositato alcunché, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 35, comma I d.lgs. n. 5/2003, *“La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci”*.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la richiesta formulata dai ricorrenti dovrà essere dichiarata inammissibile.

3. In considerazione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari esistenti nella materia trattata, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c., appare equo compensare interamente fra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.;

- 1) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Orsatti Ivan Alessandro, Di Ilio Arnaldina e Giuliani Alberto nei confronti della Tutor Service Società Cooperativa;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila, 27 gennaio 2022

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli

